

DIPARTIMENTO II - ENTRATE

SERVIZIO ENTRATE TARI

DETERMINAZIONE

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA - OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA AGEVOLAZIONI TARI UTENZE DOMESTICHE AI SENSI DELL'ART 24 SEPTIES DEL REGOLAMENTO TARI - ANNO 2023

N°: 114/2025 del: 21/01/2025



Il Dirigente Responsabile del Servizio

Premesso che:

- con Decreto del Sindaco n. 9 del 01/02/2024, il sottoscritto Dott. Quirino Volpe, risulta incaricato della direzione del Dipartimento II Entrate;
- con deliberazione C.C. n. 57 del 09/08/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP), SES 2025/2028 SEO 2025/2027;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 109/2024 del 27.12.2024 è stato approvata la nota di aggiornamento il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), SES 2025/2028 SES 2025/2027 ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi;
- con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 27/12/2024 è stato approvato il Bilancio Finanziario di Previsione 2025/2027 e relativi allegati, esecutivi ai sensi di legge;
- con la Deliberazione di Giunta Municipale n. 31 del 31/01/2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) periodo 2024-2026 ai sensi dell'art. 6 commi da 1 a 4 d. l n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021;
- con la Deliberazione di Giunta Municipale n. 08 del 17/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 (art.169 del D.Lgs. 267/2000);
- con Deliberazione consiliare n. Deliberazione n. 84 del 16/03/2016, del Commissario Straordinario con i poteri della G.M., è stato conferito alla Dott.ssa Enrica Molaro l'incarico di Funzionario Responsabile dei seguenti Tributi: TIA1 (Tariffa d'Igiene Ambientale), TIA2 (Tariffa integrata Ambientale), TARES (Tributo comunale sui rifiuti e sui Servizi) e TARI (Tassa sui Rifiuti);

Premesso altresì che

- l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147 (legge di Stabilità per il 2014), ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 738 della Legge 27 Dicembre 2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020) stabilisce che: "a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639, della Legge n. 147 del 2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI) (......)";
- le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), che sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra, il previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214;
- la tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 705, della citata Legge n. 147/2013, è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per le aree mercatali, che dal 2021 sono assoggettate al canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica, e per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;
- l'art. 52, comma 1, D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, reca "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e



definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";

- la L. n. 147 del 27/12/2013, all'art. 1, nei commi da 654 a 660, prevede che il Comune con il Regolamento di cui all'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997, da adottarsi entro il termine fissato dall'art. 8, per l'approvazione del bilancio di previsione, può introdurre ulteriori riduzioni ed esenzioni diverse da quelle previste dal comma 659, dell'art 1 della L.147/2013, da finanziare con la fiscalità generale, ovvero da porre a carico degli altri contribuenti Tari, non beneficiari delle misure agevolative;

Viste:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 23/09/2014, con cui è stato approvato il Regolamento per la istituzione e la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) nel Comune di Latina;
- la successiva Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 04/06/2020, con cui è stato approvato il nuovo Regolamento TARI, successivamente modificato con le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 49 del 22/09/2020, n. 46 del 30/06/2021, n. 40 del 24/05/2022, la Deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio Comunale n. 182 del 27/04/2023 e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40/2024 del 27/06/2024.

Richiamate:

- la Deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio Comunale n. 212 del 06/05/2023, con cui sono state approvate le tariffe e definite le scadenze per il pagamento della TARI per l'anno 2023;
- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 167 del 30/11/2023 avente ad oggetto "Variazione di Bilancio in via d'urgenza ai sensi dell'art.175 c.4 del D.Lgs. n. 267/200 da sottoporre a ratifica da parte dell'organo consigliare entro il 31.12.2023" nella quale risultano stanziati nel bilancio di previsione 2023-2025 per l'annualità 2023 la somma di € 500.000,00 (euro cinquecentomila) nel cap. 1234/2 "Esenzioni da PEF";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.54 del 21/12/2023 avente ad oggetto "Ratifica della Delibera di Giunta n.167 del 30/11/2023;
- la Deliberazione della Giunta Municipale n. 200 del 21/12/2023 nella quale veniva demandato, tra l'altro al Dirigente del Dipartimento II Entrate, l'adozione degli atti gestionali per l'espletamento delle procedure per il riconoscimento degli aventi diritto all'agevolazione TARI 2023, la predisposizione degli avvisi e dei modelli, nonché l'atto di impegno e la liquidazione della relativa spesa;
- la Determinazione di impegno n. 2765 del 22/12/2023 avente ad oggetto "TARI 2023 Agevolazioni tariffarie impegno di spesa" con la quale è stato assunto l'impegno n. 6841 di € 500.000 (euro cinquecentomila) sul capitolo 1232/4 "Esenzioni da PEF" di cui € 470.000 (euro quattrocentosettantamila) destinati alle utenze domestiche e € 30.000 (euro trentamila) destinati agli enti del terzo settore ed enti religiosi;
- la Deliberazione della Giunta Municipale n. 39 del 08/02/2024 nella quale sono stati stabiliti i termini di versamento della TARI anno 2024 e sono stati prorogati i termini al 30 Aprile 2024 per la presentazione delle domande delle Agevolazioni TARI anno 2023;

Visto l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 24, del vigente Regolamento Tari ad oggetto: "Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti", il quale al successivo comma 2 stabilisce che: "il Comune di Latina, nell'ambito degli interventi socio assistenziali, può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale o parziale della tariffa, con relativa copertura finanziaria, tra l'altro nel seguente caso:

a) per i soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico, limitatamente ai locali direttamente abitati e con esclusione di quelli subaffittati"



Visto il comma 3 dell'art 24 del Regolamento Tari, il quale stabilisce che è compito della Giunta Comunale determinare annualmente i requisiti specifici dei soggetti fruitori degli interventi e il comma 3 dell'art. 24 ter dello stesso regolamento, il quale prevede che "L'agevolazione è riconosciuta in relazione ad una sola utenza ad uso domestico nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare in possesso dei requisiti di cui al suddetto comma 2 lett. a) per un periodo di 12 (dodici) mesi."

Preso atto che con la deliberazione n. 200 del 21/12/2023 della Giunta Municipale, sono stati determinati i requisiti specifici dei soggetti fruitori degli interventi per l'anno 2023 e demandato al Responsabile del Servizio Entrate l'adozione degli atti gestionali per l'espletamento delle procedure per il riconoscimento degli aventi diritto all'agevolazione TARI 2023, di cui al citato articolo 24 septies, nello stesso atto la Giunta comunale, ha specificato che le utenze domestiche disagiate destinatarie della agevolazione di cui all'art. 24 septies, sono solo quelle il cui titolare abbia la residenza nel Comune di Latina;

Evidenziato che con la determinazione dirigenziale n. 588/2024 è stato predisposto l'Avviso Pubblico, nel quale è stato indicato il termine, i requisiti e le modalità per la presentazione delle istanze al fine di ottenere l'agevolazione Tari 2023;

Atteso che scaduti i termini per la presentazione delle istanze, da inviarsi secondo le modalità specificate nell'Avviso, entro e non oltre il 30/04/2024 a pena d'esclusione, il Servizio Entrate, UOC - TARSU, TIA TARES TARI, ha provveduto all'istruttoria di tutte le domande acquisite dal Protocollo generale dell'Ente, al fine di verificare il possesso dei requisiti previsti, predisponendo la graduatoria provvisoria dei soggetti ammessi (Allegato A e Allegato B) e di quelli non ammessi a beneficiare dell'agevolazione (Allegato C), in ordine crescente di ISEE, fino al raggiungimento del budget previsto, nel rispetto dell'art. 24 septies, comma 7, del vigente Regolamento Tari;

Dato atto altresì, che a seguito delle attività istruttoria si è constatato che le richieste presentate per l'agevolazione erano quantitativamente in esubero rispetto al budget stanziato, pertanto si è proceduto ad ordinare le domande in ordine crescente di ISEE e al termine delle operazioni è stato redatto un ulteriore elenco (**Allegato D**) contenente le istanze escluse poiché in esubero rispetto al budget stanziato;

Atteso che entro il termine stabilito per la presentazione delle istanze risultano pervenute complessivamente n. <u>2.932</u> domande per la richiesta di agevolazione Tari 2023, ex art. 24 del Regolamento Tari;

Verificato che a seguito dell'istruttoria, nel dettaglio sono risultate

- 1) ammissibili e dunque ammesse al beneficio n. 1.223 istanze suddivise in:
- A) **n. 1.210** domande di cui all'**Allegato A**, contenenti le istanze dei soggetti ammessi con ISEE fino a 15.000,00
- B) n. 13 domande all'Allegato B, relative ai soggetti ammessi con 4 figli con ISEE fino ad € 20.000,00;
- 2) non ammissibili e dunque escluse n. 186 istanze, per casistiche varie, specificate nell'elenco di cui all'Allegato C;
- 3) fuori graduatoria n. 1.523 istanze, per esaurimento del budget disponibile, elencate nell'Allegato D;

Atteso che per esigenze di privacy i suddetti elenchi non contengono i nominativi per esteso, ma il Codice Fiscale troncato e il numero di protocollo dell'istanza, rilasciato dal sistema al momento di presentazione della domanda, pertanto verranno pubblicati sull'albo pretorio online dell'Ente, nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa, e tale pubblicazione è considerata equivalente alla comunicazione;

Stabilito che entro il termine di 15 giorni, successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati potranno presentare opposizione avverso la graduatoria provvisoria, inoltrando una istanza al Dipartimento Entrate – Servizio TARI. In tale sede verranno valutati i documenti pervenuti entro il termine dell'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive o oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda. In assenza di opposizioni, la graduatoria sarà dichiarata definitiva



successivamente allo scadere dei termini previsti per il ricorso. In presenza di opposizioni, la graduatoria definitiva sarà formata e resa nota con le stesse modalità della provvisoria;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40/2024 del 27/06/2024.;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti

- 1) il D.Lgs. n. 267/2000;
- 2) il D.Lgs. n. 165/2001;
- 3) il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;
- 4) il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/11);
- 5) lo statuto comunale:
- 6) il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- 7) il regolamento comunale di contabilità;
- 8) il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, da ritenersi qui integralmente ripetute e trascritte:

- Di prendere atto che, entro il termine stabilito per la presentazione delle istanze, ossia il 30/04/2024, risultano pervenute al protocollo Generale dell'Ente, complessivamente n. 2.932 domande per la richiesta di agevolazione tariffaria in favore delle utenze domestiche per disagio economico, di cui all'art. 24 septies del Regolamento Tari, relativamente all'annualità 2023;
- 2. Di prendere atto, altresì, che a seguito dell'istruttoria, risultano accolte complessivamente **n. 1.223** istanze per l'anno 2023, suddivise nell'Allegato A, (n. 1.210 domande dei soggetti ammessi con ISEE fino a 15.000) e nell'Allegato B, (n. 13 istanze dei soggetti ammessi con 4 figli con ISEE fino ad € 20.000,00) per un importo totale pari ad €467.938,00
- 3. Di approvare pertanto la graduatoria provvisoria, di cui all'Allegato A e all'Allegato B, contenente i soggetti beneficiari della agevolazione TARI anno 2023, di cui all'Art. 24 septies del Regolamento Tari, che riconosce un'agevolazione tariffaria, a decurtazione fino al limite massimo dell'intera quota fissa e variabile della tariffa (riduzione del 100%) alle utenze economicamente svantaggiate,
- 4. Di dare atto che al termine dell'istruttoria sono state escluse **n. 186** istanze, per carenza dei requisiti richiesti, secondo le diverse casistiche specificate nell'elenco di cui all'Allegato C;
- 5. Di dare atto altresì, che al termine delle operazioni istruttorie è stato redatto anche un ulteriore elenco (Allegato D) contenente le istanze escluse poiché in esubero rispetto al budget stanziato;
- 6. Di predisporre che le graduatorie degli aventi diritto a beneficiare dell'agevolazione (Allegato A ed Allegato B), dei soggetti esclusi (Allegato C), nonché quella dei soggetti collocati fuori graduatoria (Allegato D) vengano pubblicate sull'albo pretorio on line dell'Ente ed in Amministrazione Trasparente, nella sezione sovvenzioni contributi , sussidi e vantaggi economici raggiungibile dal seguente link : http://trasparenza.comune.latina.it/web/albo, nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa, equivalendo tale pubblicazione alla comunicazione;
- 7. Di dare atto che in caso di morosità pregressa, come previsto dall'art 24 septies comma 5, interamente riportato in premessa, l'agevolazione è trattenuta dall'Ente a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora, con evidenza contabile nell'avviso di pagamento;



- 8. Stabilito che entro il termine di 15 giorni, successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati potranno presentare opposizione avverso la graduatoria provvisoria, inoltrando una istanza al Dipartimento Entrate Servizio TARI. In tale sede verranno valutati i documenti pervenuti entro il termine dell'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive o oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda. In assenza di opposizioni, la graduatoria sarà dichiarata definitiva successivamente allo scadere dei termini previsti per il ricorso. In presenza di opposizioni, la graduatoria definitiva sarà formata e resa nota con le stesse modalità della provvisoria;
- 9. Di dare atto che con Determinazione di impegno n. 2765 del 22/12/2023, avente ad oggetto "TARI 2023 AGEVOLAZIONI TARIFFARIE IMPEGNO DI SPESA" è stato assunto l'impegno di spesa n. 6841 di € 500.000,00 sul capitolo 1232/4 "Esenzioni da PEF", con il quale è stato stanziato il budget per le agevolazioni Tari anno 2023, di cui all'art. 24 septies, e di confermare pertanto tale impegno sul predetto capitolo di spesa;
- 10. di specificare che con successiva Determinazione 588/2024 sono state subimpegnate le somme di cui all'impegno n. 6841 sul Cap. 1232/4, impegnate con la Determinazione n.2765 del 22/12/2023 pari a € 500.000,00 (euro cinquecentomila), quanto ad € 470.000, euro quattrocentosettantamila, (IM 2023/6481/1) per le utenze domestiche e € 30.000, euro trentamila, (IM/2023/6481/2) per gli enti del terzo settore ed enti religiosi imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

IMPEGNO	DATA	IMPORTO	CAPITOLO	ARTICOLO	ESERCIZIO
(2023/6481/1)	04/04/2024	470.000,00	1232	4	2024
(2023/6481/2)	04/04/2024	30.000,00	1232	4	2024

- 11. Di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE;
- 12. Di procedere, una volta divenuta definitiva la graduatoria dei soggetti ammessi al beneficio per la TARI 2023, all'emissione sull'impegno di cui sopra degli opportuni giri contabili dell'importo corrispondente alle agevolazioni concesse;
- 13. Di predisporre sull'accertamento acc/ 2023/2818/0 del capitolo di entrata 116/0, due sub accertamenti in entrata corrispondenti ai sopracitati impegni, dei seguenti importi: quanto ad € 470.000,00 per le Utenze domestiche e quanto ad €30.000, per per gli enti del terzo settore ed enti religiosi, con successiva operazione contabile, una volta divenute definitive le graduatorie, si provvederà ad emettere i corrispondenti mandati da commutare in reversale d'incasso;
- 14. Di prendere atto che l'entità dell'agevolazione prevista è pari alla riduzione al 100% della TARI e ha effetto per il solo anno per il quale è stata presentata;
- 15. Di prendere atto, al fine di venire incontro alle esigenze dei contribuenti che abbiano i requisiti per poter essere titolari delle suddette agevolazioni per l'anno 2023, come previsto dalla Deliberazione di Giunta Municipale n. 200 del 21/12/2023 e che abbiano regolarmente presentato l'apposita istanza, vagliata positivamente dall'Amministrazione: nel caso in cui, nelle more di espletamento dell'istruttoria delle istanze, sia stato effettuato il pagamento di una e/o più rate relative alla bolletta TARI 2023 da parte di tali contribuenti, i medesimi possano presentare istanza per il rimborso e/o la compensazione delle somme versate a norma dell'art. 31 del vigente Regolamento TARI e nel caso in cui gli stessi contribuenti non abbiano versate alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento, non debbano essere applicate le sanzioni e gli interessi previsti dall'art. 34 del vigente Regolamento per gli omessi e/o tardivi versamenti del tributo;



- 16. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito nella legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 17. Di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE;
- 18. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 19. Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7° comma dell'art.183 del D.Lgs. 267/2000, e per il parere di regolarità contabile di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/200, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza
- 20. Di prendere atto che la funzione di responsabile unico del procedimento in relazione alla procedura in oggetto, viene esercitata dalla Dott.ssa Enrica Molaro Funzionario Posizione organizzativa della UOC Tarsu, Tia, TARES, TARI;
- 21. Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- 22. Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- 23. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale dei controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente Responsabile del Servizio.

Responsabile di procedimento: Dott.ssa Enrica Molaro

Latina, 21/01/2025

Il Dirigente Responsabile del Servizio Volpe Quirino

Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)